NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA (CELI)

Art. 10 (Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione)

Insegnamento religioso nelle scuole

1. La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie, che siano membri delle Comunita' della CELI, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la podesta' su di essi. 2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non potranno essere richiesti ai detti alunni pratiche religiose o atti di culto.

Versione in vigore dal 22 dicembre 1995, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)
Estremi	Legge 29 novembre 1995, n. 520
Partizione	Allegato Intesa in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa-1995/allegato-intesa-in-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

attuazione-dell-articolo-8-della-costituz-art-10-insegnamento-religioso-nelle-scuole